

**ESENTE DA REGISTRAZIONE**  
Art. 23, 10° co. L. 24.11.81 N. 689



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
GIUDICE DI PACE CIVILE DI ROMA  
SEZIONE VI<sup>^</sup>

Sent. n. 40120/12

R.G. n. 63203/10

Rep. n. \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

Il Giudice di Pace Dott.  ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n. 63203 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2010, posta in decisione all'udienza del giorno 26 aprile 2012 e vertente

FRA

, elettivamente domiciliata in Roma, Via Val Varaita n. 8 presso lo studio dell'Avv. \_\_\_\_\_ dal quale è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Dalila Loiacono, giusta delega in calce al ricorso

OPPONENTE

E

ROMA CAPITALE

in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Roma Piazza del Campidoglio n. 1

OPPOSTO N.C.

OGGETTO: opposizione, ai sensi dell'articolo 22 e 22 bis legge 689/81.

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza in data 26 aprile 2012 in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato in Cancelleria in data 21 giugno 2010, l'opponente ha chiesto l'annullamento dei verbali di accertamento n. 13091540984 del 13/11/2009, 13091726436 del 21/12/2009, e 13091663747 del 10/12/2009 relativi alla presunta violazione dell'art. 7/9-14 del C.d.S. (accedeva nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione) e del verbale di accertamento n. 13091616012 del 19/12/2009 relativo alla presunta violazione dell'art. 158/2-6 (sostava affiancato ad altri veicoli).



Nel ricorso l'opponente, in merito ai verbali 13091540984, 13091726436 e 13091663747, ha eccepito, tra l'altro, di essere legittimato ad accedere alla ZTL in quanto è disabile ed è titolare di specifica autorizzazione ex. art. 188 C.d.S. e 381 D.Lgs. 495/1992, come da contrassegno invalidi allegato in copia al ricorso; in merito al verbale n. 13091616012 ha eccepito la mancata contestazione immediata, la mancata indicazione sul verbale del motivo per il quale non si è proceduto alla contestazione immediata, la mancata autenticazione del verbale, la mancata sottoscrizione da parte del verbalizzante e la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

All'udienza di comparizione delle parti del 26 aprile 2012 è comparso l'Avv. Donatella Sciarra, in sostituzione dell'Avv. Dalila Loiacono, che si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto e ne ha chiesto l'accoglimento.

Nessuno è comparso per Roma Capitale.

Precisate le conclusioni, la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione avverso i verbali n.ri 13091540984, 13091726436 e 13091663747 è fondata e, pertanto, va accolta.

La Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la recente sentenza 16 gennaio 2008 n. 719 ha precisato quanto segue in merito alla legittimazione degli invalidi ad accedere nelle zone a traffico limitato:

- gli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 dispongono che alle persone detentrici dello speciale contrassegno invalidi è consentita la circolazione e la sosta del veicolo a loro specifico servizio nelle zone a traffico limitato o nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità, e che detto contrassegno deve essere esposto nella parte anteriore del veicolo ed è valido per tutto il territorio nazionale;
- il contrassegno invalidi è strettamente personale e non è vincolato ad uno specifico veicolo;
- la persona invalida può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sul quale in concreto l'invalido si trova a viaggiare;

- ai Comuni non è consentito per mere esigenze organizzative e di controllo automatizzato degli accessi in tali zone limitare l'incondizionato diritto dell'invalide in possesso del relativo contrassegno di accedere ad esse con qualunque veicolo al suo servizio.


L'opponente, pertanto, era legittimata ad accedere alla zona a traffico limitato e, conseguentemente, i verbali n.ri 13091540984, 13091726436 e 13091663747 sono illegittimi e vanno annullati.

Le eccezioni proposte avverso il verbale n. 13091616012 sono infondate; l'art. 201, comma 1 bis, del C.d.S. indica i casi in cui detta contestazione immediata non è necessaria e, tra questi, alla lettera d) è previsto espressamente l'accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; il verbalizzante ha correttamente indicato come motivo della mancata contestazione immediata "assenza del trasgressore e del proprietario"; il verbale opposto è stato redatto con sistema informatico e pertanto, come ribadito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione – Sez. II Civ. n. 22088 del 22/10/2007, l'art. 385 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) prevede che, in caso di contestazione non immediata dell'infrazione, il verbale redatto dall'organo accertatore rimanga agli atti d'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi venga inviato uno degli originali o copia autentica a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che, allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso venga notificato con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o del comando predetti; con la conseguenza che il modulo prestampato, pur recando unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autentica del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata, onde le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso.

Sulla scorta di quanto precede i verbali n.ri 13091540984, 13091726436 e 13091663747 sono illegittimi e vanno annullati e il verbale n. 13091616012 è legittimo e va confermato.

L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.




Il Giudice di Pace accoglie parzialmente il ricorso, annulla i verbali n.ri 13091540984 del 13/11/2009, 13091726436 del 21/12/2009 e 13091663747 del 10/12/2009 e conferma la validità del verbale n. 13091616012 del 19/12/2009.

Spese compensate.

Roma, 30/04/2012

*IL GIUDICE DI PACE*



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**



Roma, li 3.5.12

IL CANCELLIERE

Alessandra *[Signature]*